

L'ipoteca erariale non è né giudiziale né volontaria e non è dunque soggetta a revocatoria ex art. 64 l.f.

Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza n. 5561 dell'8 marzo 2018.
AMBROSIO Annamaria - Presidente. BISOGNI Giacinto - rel.

Fallimento - Revocatoria ex art. 64 l.f. - Ipoteca erariale - Esclusione

L'ipoteca erariale è una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in nessuna delle categorie previste dal codice civile, e quindi non suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 64, comma 1, n. 4 della legge fall., il quale prevede la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie. Essa, pur potendo essere accostata all'ipoteca giudiziale, con la quale ha in comune la subordinazione dell'iscrizione ad una iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e la finalità di garantire l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, se ne differenzia per la natura del titolo che ne costituisce il fondamento, il quale non è rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo. Si tratta pertanto di una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in nessuna delle categorie previste dal codice civile, e quindi non suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 64, comma 1, n. 4 l.fall. che prevede la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie. L'ipoteca erariale configura pertanto un genus ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge e non può essere soggetta a revoca ai sensi dell'art. 64, comma 1, n. 4, l.fall. (Cass. civ. sez. 1, n. 3232 del 1 marzo 2012; n. 7864 del 3 aprile 2014; n. 4464 del 7 marzo 2016; 19749 del 9 agosto 2017).

(Massime a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)

ORDINANZA

*

1. Equitalia Trentino Altoadige Sudtirol, agente della riscossione dei tributi, ha proposto, con ricorso ex art. 98, comma 2, L. Fall., opposizione allo stato passivo del fallimento della (*) s.n.c. ritenendo la erroneità della decisione del giudice delegato laddove aveva escluso il privilegio ipotecario relativamente al credito, ammesso al passivo in via chirografaria per un importo di Euro 24.905,17. Il giudice delegato aveva assimilato l'ipoteca erariale ad un'ipoteca giudiziale revocabile ex art. 67 L. fall. ed era pervenuto a tale assimilazione in relazione al carattere non automatico della costituzione condizionato dalla presentazione di una istanza dell'autorità amministrativa.

2. Secondo l'opponente invece l'ipoteca del concessionario è assimilabile ad una ipoteca legale. Anzitutto si rivela da parte di Equitalia la illogicità della revocabilità delle garanzie afferenti a imposte scadute non revocabili. In secondo luogo si rileva il riferimento della L. n. 337 del 1998, art. 1, comma 4 all'istituto della ipoteca legale. Inoltre al pari dell'ipoteca legale quella erariale non deve essere motivata all'atto della sua iscrizione mentre la legge fallimentare non ne prevede la revocabilità (art. 7, comma 1, n. 4, L.F.).

3. Il Tribunale di Bolzano ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta l'interpretazione del giudice delegato sulla assimilabilità dell'ipoteca esattoriale a quella giudiziale. Infatti sebbene l'ipoteca giudiziale può essere costituita solo nelle ipotesi previste dalla legge ciò non avviene automaticamente come nella ipoteca legale ma necessita di una iniziativa finalizzata all'iscrizione del vincolo. Caratteristica propria dell'ipoteca erariale che, a differenza di quella legale, ha natura generale e può essere iscritta su tutti i beni del debitore. L'agente della riscossione, secondo il Tribunale, ha la mera facoltà di provvedere all'iscrizione e si trova in una posizione equivalente a quella di qualsiasi altro creditore che iscriva ipoteca sulla base di un titolo esecutivo con la conseguenza che la ipoteca iscritta è revocabile ex art. 67, comma 1, n. 4, L.F..

4. Avverso il suddetto decreto Equitalia Nord s.p.a., che ha incorporato per fusione Equitalia Trentino Altoadige Sudtirolo s.p.a., propone ricorso per cassazione basato su tre motivi. Con il primo denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove il Tribunale di Bolzano non ha riconosciuto la natura autonoma e distinta dell'ipoteca erariale; con il secondo denuncia violazione dell'art. 67 L.F. per avere il Tribunale ricompreso in tale disposizione anche l'ipoteca erariale; con il terzo denuncia una insufficiente e contraddittoria motivazione laddove ha assimilato la natura giuridica dell'ipoteca erariale a quella giudiziale.

1. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. 1, n. 3232 del 1 marzo 2012; n. 7864 del 3 aprile 2014; n. 4464 del 7 marzo 2016; 19749 del 9 agosto 2017) l'ipoteca erariale è una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in nessuna delle categorie previste dal codice civile, e quindi non suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 64, comma 1, n. 4 della legge fall., il quale prevede la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie. Essa, pur potendo essere accostata all'ipoteca giudiziale, con la quale ha in comune la subordinazione dell'iscrizione ad una iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo preconstituito e la finalità di garantire l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, se ne differenzia per la natura del titolo che ne costituisce il fondamento, il quale non è rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo. Si tratta pertanto di una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in nessuna delle categorie previste dal codice civile, e quindi non suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 64, comma 1, n. 4 L.F. che prevede la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie. Alla luce di questa giurisprudenza a cui questo Collegio aderisce, l'ipoteca erariale

configura un genus ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge e non può essere soggetta a revoca ai sensi dell'art. 64, comma 1, n. 4, L.F..

2. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito di ammissione in via ipotecaria del credito di Equitalia Nord s.p.a. al passivo del fallimento (*) e con condanna della curatela fallimentare al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette il credito di Equitalia Nord s.p.a. in via ipotecaria al passivo del fallimento (*). Condanna il Fallimento al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi 2.800 Euro per il giudizio di merito, e in complessivi 3.200 Euro, di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge per il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2018